

*Approvato con deliberazione C.S. n. 168 del 31/03/1983*

C O M U N E   D I   N I C O S I A

(PROVINCIA DI ENNA)

\*\*\*\*\*

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AIUTO DOMESTICO ALLE FAMIGLIE NATURALI E/O AFFIDATARIE DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP, AI SENSI DELLA L.R. N. 16/86, E DEL DECRETO ASSESSORIALE DEL 22/12/1986.

Art. 1


Destinatari del servizio di aiuto domestico sono i soggetti portatori di handicaps gravi, fisici, psichici e sensoriali, residenti nel Comune di Nicosia e nella Frazione di Villadoro, che siano totalmente privi di assistenza familiare o siano inseriti in nuclei familiari naturali e/o affidatari che non possono prestare al soggetto una assistenza soddisfacente.

Art. 2

Beneficiaria del servizio è la famiglia naturale e/o affidataria del soggetto. La natura e la finalità di esso consistono nell'apportare aiuto fisico al soggetto portatore di handicap per il conseguimento degli atti elementari della vita, approntamento e consumazione pasti, aiuto motorio per un minimo di deambulazione e per il compimento degli esercizi fisici elementari.

Art. 3

Rientrano nell'ambito dell'assistenza domestica alle famiglie dei portatori di handicaps sia le prestazioni erogate nell'ambito familiare o fuori di esso, volte a garantire l'integrazione sociale dei soggetti portatori di handicap, sia i servizi di assistenza igienico-personale per i soggetti non autosufficienti sul piano motorio o insufficienti sul piano mentale, che non hanno il controllo degli sfinteri, al fine di garantire l'integrazione prescolastica e scolastica di minori portatori di handicap.



#### Art. 4

Per accedere al servizio i cittadini interessati debbono presentare domanda in carta semplice corredata dalla seguente documentazione:

- a) certificato attestante l'handicap;
- b) copia della denuncia dei redditi.

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune instruirà la pratica che verrà sottoposta prima all'équipe pluridisciplinare della U.S.L. n.18 per gli accertamenti e successivamente al Sindaco per la decisione.

La quota di partecipazione alla spesa da parte degli utenti o degli obbligati sarà quella stabilita annualmente con decreto dell'Assessorato Regionale Enti Locali.

Il limite di reddito per la concessione gratuita del servizio è quello fissato annualmente con decreto dell'Assessorato Regionale EE.LL..

#### Art. 5

Il servizio di aiuto domestico verrà espletato con convenzionamenti con Associazioni ed Istituzioni socio-assistenziali, senza scopo di lucro, nonché con Associazioni di Volontariato iscritte all'Albo Regionale previsto dall'art.26 della Legge 22/86.

Il servizio potrà essere affidato, altresì, nelle altre forme previste dalla legge.